



Comune di Filettino

(Provincia di Frosinone)

Regolamento Comunale

di

Polizia Urbana

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 42 del 25/11/2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. quiete pubblica e privata;
 - d. protezione e tutela degli animali;
 - e. circolazione sulle piste da sci;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quanto, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata;
 - b. parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;
 - d. i monumenti e le fontane monumentali;

e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva, specifica, concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta indirizzata al Sindaco o al Responsabile del Servizio competente.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

4. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

a) personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente;

b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di leggi vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;

c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato;

d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;

e) l'anticipata cessazione e/o rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.

5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolar modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione.

6. L'Organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale

ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.

7. L'utilizzo dello stemma comunale e di fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Filettino è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Filettino per contraddistinguere cose o attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa o attività del Comune, è punito con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 2.500,00. Il contravventore è altresì obbligato alla rimozione dello stemma da ogni insegna o altro mezzo pubblicitario.

Art. 5 VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via principale, agli agenti ed ufficiali del Servizio di Polizia Locale e, più genericamente agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Servizio Sanitario e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, personale di altri enti preposti alla vigilanza.

2. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi o Organi di Polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 6 SANZIONI

1. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.

2. L'Autorità Comunale può adottare, a mezzo del Responsabile del Settore, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.

3. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti, e /o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la

rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

6. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 7

IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate ogni due anni, con determinazione del Responsabile del Settore, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

Art. 8

ORDINANZE SINDACALI E ORDINI VERBALI

1. Il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi, nelle materie e nei settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, date sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti della Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria, nonché dai Responsabili dei servizi per i settori di loro competenza.

3. In caso di inottemperanza alle ordinanze adottate dal Sindaco, come provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e di Polizia Locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, viene applicato l'art. 650 del Codice Penale.

4. Fatta eccezione per le ordinanze di cui al comma 3, le inottemperanze alle ordinanze sindacali e dei Responsabili dei Servizi, salvo diversamente ed espressamente disposto nel singolo provvedimento, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 9 COMPORTAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) manomettere, sporcare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature e gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e , ove non si sia autorizzati sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
- g) lanciare, affiggere sugli alberi, collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza e al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- n) fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S. ovvero da altra normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato di dare fuoco nei

campi, cortili o giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza minore di 100 mt. dalle case, dalle strade, dagli edifici, dai boschi, dalle

Regolamento Polizia Urbana

piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso un fuoco nei modi e alle distanze su indicate, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone, fino a quando il fuoco sia spento e dovrà comunque sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica.

o) nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione. Parimenti nelle gabbie di scale, atri, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno non si possono depositare materiale facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse, carta straccia e simili o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone.

Nelle fontane pubbliche è vietato:

p) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia direttamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;

q) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;

r) scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, centri sportivi etc.;

s) chiedere l'elemosina o mendicare in particolare nel centro del Paese, nei pressi di luoghi di culto e del cimitero, raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza e in modo offensivo;

t) usare su tutto il territorio comunale schiumogeni, fiale puzzolenti, polveri irritanti, manganelli ancorché in plastica leggera ed ogni altro genere di scherzo solo qualora il loro utilizzo possa provocare grave incomodo alle persone;

u) sparare mortaretti, accendere fuochi pirici o altri simili apparecchi;

2. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. a), b), c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. d), e), f), h) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

4. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. i), è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 100,00 più le spese di ripristino nel caso di danneggiamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. g), è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1, lett. g) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

6. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. l), è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

7. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. m), n), o), p), q), r), s), t), u), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 10

ALTRE ATTIVITA' VIETATE

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

f) stendere e appendere, per qualsiasi motivo, biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o sui balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, per il periodo che va da ottobre a maggio e dalle ore 9,00 alle 23,00 per il periodo che va da giugno a settembre;

g) apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi;

h) i serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da non essere mossi dal vento e tenute in perfetto stato d'uso dai proprietari in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti, o disturbo della quiete;

i) procedere in luoghi pubblici o aperti al pubblico al lavaggio delle autovetture o dei veicoli in genere. In ogni caso dovrà essere evitato lo scolo dell'acqua del lavaggio sul suolo pubblico ancorché proveniente da una proprietà privata per qualsiasi operazione effettuata;

l) condurre animali da tiro e da soma con zoccoli ferrati all'interno dell'abitato;

m) circolare con veicoli atipici all'interno dell'abitato per il trasporto di qualsiasi materiale, senza preventiva autorizzazione;

n) lanciare pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;

o) utilizzare sci, bob ed altro sui marciapiedi e sulla pubblica via in presenza di neve;

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 11 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO, CIRCOLAZIONE, SOSTA AUTOCARAVAN O ROULOTTE

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o

durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

Regolamento Polizia Urbana

2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 5 del Regolamento, danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

In ogni periodo dell'anno è fatto divieto a chiunque di effettuare, all'interno del territorio comunale, in qualsiasi forma venga esercitato e mediante autocaravan o roulotte, il c.d. campeggio libero inteso anche come sosta del veicolo o del rimorchio che poggia al suolo non esclusivamente con le ruote, non emette altri deflussi se non quelli del proprio propulsore meccanico, non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del veicolo medesimo e pertanto, nel corso di essa, non è consentito tenere aperte porte e o finestre del mezzo.

E' parimenti fatto divieto di sostare, con detti mezzi, al di fuori della sede stradale ovvero nelle aiuole dei viali, parchi e giardini o lasciare in sosta le roulotte non agganciate al veicolo trainante nonché, in ogni caso, di posizionare o esporre all'esterno anche delle autocaravan: tavoli, sedie, sedie a sdraio, lettini, biciclette, biancheria o panni e simili.

E' parimenti vietato parcheggiare o stazionare in modo prolungato e pernottare all'interno del perimetro di delimitazione urbana, salvo che non sia stata chiesta specifica autorizzazione e a condizione che non si verifichino sversamenti di alcun genere.

Ai trasgressori, fatte salve le norme del Codice della strada, si applica la sanzione amministrativa principale da € 50,00 a € 150,00, cui segue quella accessoria della immediata rimozione di quanto esposto o depositato all'esterno dei veicoli o dei rimorchi in narrativa, da disporsi facendone menzione nel verbale di contestazione.

Art. 12

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o rive dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

4. La pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale alle ore 9.30 del mattino, l'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico per tale incombenza è consentita senza autorizzazione.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o di strada sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel

mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede o strada prospiciente l'immobile stesso.

Regolamento Polizia Urbana

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità di almeno 50 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purchè non intralcino il passaggio dei pedoni. Tali contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

8. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati o che vi si depositano.

9. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare, chiusi, nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ovvero con le modalità dettate da eventuale apposito Regolamento .

10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con ammenda da € 25,00 a € 150,00.

Art. 13 RIFIUTI

In materia di rifiuti solidi urbani si fa integrale riferimento ai Regolamenti, vigenti e futuri approvati in materia dal Consiglio Comunale.

1. **A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, esclusivamente dalle ore 19:00 alle ore 7:00 nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio e dalle ore 21:30 alle ore 6:00 nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre.**

2. **Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.**

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto stabilito dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. E' vietato introdurre cartoni e altri imballaggi similari nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Le utenze commerciali, le attività artigianali, industriali e comunque qualsiasi attività produttiva che debba smaltire materiale da imballaggio tipo cartoni devono depositarli sul

Regolamento Polizia Urbana

suolo pubblico, in prossimità della propria attività, opportunamente compresso ed imballato dalle ore 21.00 alle ore 06.00. Qualora all'orario indicato, gli imballaggi ed i cartoni non siano stati recuperati, devono essere ritirati ed immagazzinati fino alla successiva raccolta. In ogni caso gli imballaggi posti all'esterno dell'attività devono essere assicurati nelle giornate di vento onde impedirne la dispersione e non devono causare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Fatta salva l'applicazione della normativa statale o regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2, 3, 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 mentre per le violazioni di cui ai commi 4, 5, 6 si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 14 SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari e gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico.

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori, salvo che l'accumulo sia eccessivo e determinato dal passaggio degli spalaneve;

7. L'obbligo stabilito all'art. 12, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanze può disporre obblighi per i proprietari amministratori o conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUSTODIA E PASCOLO DI ANIMALI

1. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino, può essere lasciato senza custodia.
2. Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito nel rispetto delle previsioni normative ed in modo da impedire che, nonostante lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico.
3. In ogni caso il pascolo nelle ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedirne la fuga.
4. Il proprietario o detentore deve rimuovere immediatamente, con opportune attrezzature, ogni tipo di deiezione del proprio animale;
5. I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi, durante il trasferimento, dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:
 - comma 1 e 3: si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 per ogni capo rinvenuto;
 - comma 2 e 4: si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 16
DIVIETO AI MEZZI FUORISTRADA

1. E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada tranne che nelle aree a ciò destinate dal Comune e previo rilascio della prescritta autorizzazione ai sensi della L.R. n° 29/87.
2. I sentieri e le mulattiere, nonché le strade forestali, come definite dal C.d.S. , sono considerate percorsi fuoristrada.
3. Il divieto non si applica ai veicoli in servizio di soccorso, emergenza e pronto soccorso o impiegati per servizi di vigilanza forestale ed antincendio, di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 29/87.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 17
MANUNTEZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano sue vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Responsabile del servizio competente, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
4. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne, agli stessi è fatto obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 18 TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI

1. L'Amministrazione con propri atti può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate ovvero ove essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
2. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale. Le tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede ovvero del percorso pedonale diminuito di cm. 40, con uno sporto max di cm 120.
3. Salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 19 DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;

- b) condurre cani di grossa taglia, fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili, sprovvisti di museruola e guinzaglio. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
 - c) introdurre ogni altro tipo di animale, anche se opportunamente governato, quali cavalli, asini e muli;
 - d) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - e) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - f) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - g) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - h) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - i) fare uso di impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 14;
 - j) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini è vietato il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi. **Giochi di gruppo dalle ore 15:00 alle ore 20:00 nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre;**
 - l) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
 - m) fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, mentre la violazione di cui alle lett. e), l) la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 20 DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione che possa compromettere la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da esse visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico o comunque determinare nocimento al decoro urbano. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni a qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di cm. 40.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Tecnico provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale all'Autorità Giudiziaria competente.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 21 DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrati;
- c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate ovvero delimitate in modo da non rendere evidenti a terzi il limite della proprietà privata;

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel 2° comma, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
8. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, nonché alle speciali determinazioni del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 22 SPECIFICAZIONI

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 19, si distinguono in:
 - a) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico e lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili, a tale scopo il titolare della concessione – autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme previste nel Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.
 - b) permanenti: che si distinguono in quelle di durata permanente, costituite dalle occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, i passi carrai e gli accessi carrai autorizzati, e le occupazioni effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno.
3. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio ovvero con le sanzioni previste dal D. Lgs. Del 30/12/1992 n. 504.
4. I suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico e dell'obbligo di ripristino dei luoghi, fatta salva l'applicazione di norme speciali, la

violazione delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 23

OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice della manifestazione.

6. Le manifestazioni quali circhi, luna park e di spettacolo viaggiante, devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici o bagni pubblici. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia già rilasciata.

7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati.

L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svincolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 24
OCCUPAZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 25
OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede da pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 200,00 nonché all'obbligo del ripristino dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici comunali.

Art. 26
OCCUPAZIONE CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale per l'occupazione e per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengono ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma che precede.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Nel caso di violazione, si applica la procedura di cui al quarto comma dell'art. 62 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della Sovrintendenza ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42.

Art. 27

OCCUPAZIONE PER LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. L'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 a carico dell'ente erogatore o dell'impresa incaricata dei lavori.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 48 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti: in particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 del Codice della Strada quando avviene sulla sede stradale ovvero con la sanzione del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00 quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia.

Art. 28

OCCUPAZIONE PER TRASLOCHI

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Corpo di Polizia Locale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Locale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto l'autorizzazione e provvede a darne comunicazione all'ufficio competente.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 29

OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 30

OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

Art. 31

OCCUPAZIONE PER COMIZI E RACCOLTA FIRME

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento della Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

Art. 32

LUMINARIE

1. La collocazione di luminarie lungo le strade sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva segnalazione inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/1990, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 T.U.L.P.S. “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, approvato con R.D. n. 773/1931 ed art. 110 del Regolamento d’esecuzione, approvato con R.D. n° 635/1940.
2. Negli allestimenti non possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, salvo che non, tale utilizzo, non venga esplicitamente e specificatamente autorizzato. E’ in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non via sia un previo consenso scritto della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a mt. 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell’Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E’ altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.
7. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 33

ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. Le violazioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI

Art. 34
OCCUPAZIONE PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e sicurezza pubblica.
2. Per dehors si intende l'insieme di elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
3. Le disposizioni del presente articolo valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può protrarsi oltre il periodo da essa indicato compreso nel lasso di tempo di norma stabilito dal comma 7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire nel medesimo orario del pubblico esercizio di riferimento, salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo.
5. Ai fini dell'ottenimento della autorizzazione di cui al presente articolo, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione dovrà presentare al Comune, almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors o del posizionamento dei tavoli e sedie, formale istanza in bollo corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Progetto in duplice copia, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina della sosta o divieto dell'area su cui l'occupazione viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, rampe per invalidi, passi carrabili e distanza dalle più vicine intersezioni stradali;
 - b) Relazione scritta sulla struttura ai fini della sicurezza e stabilità;
 - c) Nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio;
 - d) Relazione illustrativa delle attrezzature utilizzate, corredata da disegni, schizzi, fotografie o altra rappresentazione delle citate attrezzature;
 - e) Per le occupazioni mediante la sola collocazione dei tavoli, sedie e simili, è sufficiente la presentazione di quanto previsto alla lettera a) e d);
 - f) Qualora il titolare dell'esercizio pubblico abbia già consegnato gli elaborati di cui sopra, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione è sufficiente l'autodichiarazione con la quale attesti il mantenimento delle modalità di effettuazione dell'occupazione come dagli elaborati forniti in occasione del rilascio di precedente autorizzazione. Parimenti è sufficiente l'autodichiarazione qualora l'unico elemento modificativo riguardi la riduzione della superficie richiesta.
6. Lo spazio autorizzato per le occupazioni rilasciate ai sensi del presente articolo, dovrà essere delimitato con appositi accorgimenti, quali fioriere od altri elementi di arredo urbano, a garanzia dell'osservanza dell'utilizzo della superficie di suolo pubblico individuata nell'autorizzazione rilasciata ed a garanzia del libero transito pedonale.

7. Le occupazioni di suolo pubblico, o privato gravato di servitù di pubblico passaggio, di cui al presente articolo sono consentite dal 1° giugno al 30 settembre qualora situate nello spazio destinato dalla sosta o alla circolazione dei veicoli ed inoltre, su specifica richiesta del titolare dell'esercizio, qualora la carreggiata sia inibita alla circolazione dei veicoli con autonomi provvedimenti di viabilità temporanei per manifestazioni quali gare sportive, spettacoli, fiere e cortei ovvero, quando su specifica richiesta del o degli esercenti interessati anche per il tramite delle associazioni di categoria, la Giunta comunale stabilisca una deroga al periodo succitato fatta salva la sicurezza e fluidità della circolazione. Le predette occupazioni ricadenti sullo spazio destinato ai pedoni sono consentite anche per tutto l'anno di norma dal 01 Aprile al 30 novembre; il titolare dell'esercizio pubblico ha facoltà di richiedere l'autorizzazione all'occupazione anche al di fuori del predetto periodo purchè l'occupazione richiesta e le eventuali proroghe abbiano la durata totale inferiore al periodo di cui al primo comma lett. a) dell'articolo 19.

8. Salvo quanto previsto dal D.L.vo 30/04/92, n. 285, le occupazioni di suolo pubblico oggetto del presente articolo devono sottostare ai seguenti criteri di collocazione;

a) dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali di norma di metri 2.

b) In prossimità di aree di intersezione stradale il dehors, ovvero la sistemazione di tavoli, sedie o quant'altro, non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli. Qualora l'occupazione avvenga sulla carreggiata, le occupazioni non possono ricadere nei triangoli di visibilità delle intersezioni e devono trovarsi rispetto al lato di provenienza dei veicoli, alla distanza di cui all'art. 46, comma 2, lett. a), del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

c) Le occupazioni di parte della carreggiata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.L.vo 285/92, non sono consentite in località ove vige il divieto di sosta ai sensi degli artt. 7, 157 e 158 del predetto decreto legislativo e non possono superare, per quel che concerne la dimensione perpendicolare rispetto all'asse della carreggiata, la larghezza degli stalli di sosta qualora esistenti o, comunque della linea ideale dei veicoli in sosta prima e dopo l'occupazione stessa;

d) Le occupazioni non devono comunque costituire situazioni di intralcio o pericolo per la circolazione pedonale e veicolare. A tal fine le occupazioni su carreggiata dovranno essere delimitate in modo da garantire la sicurezza degli avventori da errate manovre veicolari ed in modo da impedire l'arrivo repentino sulla parte della carreggiata riservata alla circolazione veicolare da parte degli avventori stessi. Tali delimitazioni dovranno essere evidenziate con segnaletica verticale e luminosa di cui al D.L.vo n. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione e da altre eventuali prescrizioni imposte ai fini

della sicurezza nell'autorizzazione rilasciata. Le occupazioni oggetto del presente articolo non devono costituire pericolo o intralcio per la circolazione pedonale e devono garantire l'accessibilità per i disabili;

e) Le occupazioni non possono precludere ingressi a civili abitazioni, visibilità di fori commerciali, ingressi ed autorimesse e magazzini ovvero causare limitazioni alla visibilità e luminosità per vedute e luci di terzi, salvo esplicito consenso scritto da parte dei titolari dei diritti di godimento dei beni citati;

f) Salvo il rispetto di quanto previsto alla lettera "e" di norma l'estensione dell'occupazione in senso longitudinale rispetto all'asse della carreggiata è consentita entro i confini dell'esercizio pubblico di riferimento. L'interessato può richiedere una ulteriore estensione in senso longitudinale in misura non superiore al 50% della lunghezza compresa tra i confini del pubblico esercizio di riferimento. In tal caso l'autorizzazione non può essere concessa qualora avvenga in corrispondenza di luci o vedute di terzi, site fino all'altezza di mt. 2,50 dal piano di calpestio della strada nel bordo inferiore ovvero qualora l'occupazione venga realizzata con tende o manufatti di altezza superiore a mt. 2,50 e che creino una limitazione al godimento delle suddette aperture.

9. In sede di rilascio, il Responsabile stabilirà le prescrizioni riguardanti gli orari giornalieri di occupazione temporanea di suolo pubblico qualora abbia tratto convincimento di ritenere che dall'autorizzazione stessa se protratta in determinate ore notturne, possa derivare, in relazione alla situazione logistica dell'area e alle caratteristiche strutturali degli edifici e manufatti circostanti, grave disagio o disturbo ai residenti, ferma restando la possibilità di diniego o revoca dell'autorizzazione stessa ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e della quiete pubblica.

10. Le autorizzazioni possono, in qualsiasi momento e per motivi di interesse pubblico o comunque per provate esigenze palesate dagli uffici comunali, essere revocate definitivamente o solamente sospese, in quest'ultimo caso anche per sole poche ore.

Art. 35 OCCUPAZIONE PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione. La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 36 OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DI MERCI

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l'orario di apertura dal pubblico, purchè il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purchè non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali, nel rispetto del Regolamento d'igiene.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Fatta salva l'applicazione di normativa specifica in

materia, la violazione alle disposizioni del presente comma, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nella zona di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purchè l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 37

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale.

b) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 38

MESTIERI GIROVAGHI

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare, ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.

3. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 39

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Tecnici Comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. E' , comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per l'ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 40 LAVORO NOTTURNO

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 8,00, ovvero le ore 9,00 delle giornate festive.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 475,00.

Art. 41 ORARIO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVE RUMOROSE O INCOMODE

1. Dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato l'esercizio di qualsiasi attività, industria e mestiere rumoroso, dalle ore 14.00 alle ore 17.00. e dalle ore 22.00 alle ore 8,00, ovvero le ore 9,00 delle giornate festive.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 42 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno tra le ore 22.00 e le ore 8.00 e nella stagione estiva nelle ore di riposo pomeridiano (14,00-17,00).

2. Ai soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Radiodiffusioni e orchestre all'esterno degli esercizi pubblici posti nelle strade e nelle piazze cittadine, durante il periodo dal 1° giugno al 30 settembre, sono permesse dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 24.00 sempre che siano rispettate le esigenze della pubblica quiete che, nella stagione estiva si estende alle ore di riposo pomeridiano.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.

Art. 43 CIRCOLI PRIVATI

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

a) devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 8.00 e nella stagione estiva nelle ore di riposo pomeridiano (14,00-17,00);

b) devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 44 AREE VERDI ED ATTREZZATE

1. E' vietato l'utilizzo di campi da gioco, siti nelle aree verdi ed attrezzate con giochi adiacenti a zone residenziali, in modo tale d'arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare tra le ore 22.00 e le ore 8.00, nell'intero anno solare, e tra le ore 13.00

e le ore 15.00 durante tutto l'anno eccetto nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre in cui l'orario di massimo contenimento dei rumori è compreso tra le ore 14.00 e le ore 17.00.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25.00 a € 150.00.

Art. 45 ABITAZIONI PRIVATE

1. E' proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22.00 e le ore 8.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive, e tra le ore 14.00 e le ore 17.00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle 7.00, ovvero le ore 8.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00 e tra le ore 14.00 e le ore 17.00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Il divieto di cui al comma 1., non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 9.00, fra le ore 13.00 e le ore 16.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto nei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
6. E' vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 51.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 46 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dall'art. 155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale non sia superiore a tre minuti continuativi e che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi complessivi.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.

Regolamento Polizia Urbana

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 47

SOSTA E FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- i veicoli in avaria che necessitino di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

2. Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di spegnere il motore.

Art. 48

AMMINISTRATORE DEGLI STABILI

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 49

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme.

Per i controlli qualora necessari il parere tecnico, l'Ufficio di Polizia Locale comunale provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L.. Nei casi urgenti

Regolamento Polizia Urbana

tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 50 TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare o molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. Nella città e nei centri abitati rurali è assolutamente proibito tenere animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina. E' inoltre vietato tenere galline, coniglie ed altri animali di bassa corte, nei cortili e nelle terrazze sulle quali si aprono finestre di abitazioni e nei locali che si aprono sulle pubbliche strade. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, dal Regolamento Veterinario e di Igiene, la detenzione di un esiguo numero di animali da cortile (cinque) per uso familiare è permessa negli orti purchè entro ricoveri nei quali siano garantite condizioni igieniche tali da non recare disturbi e disagi ai vicini.
3. E' vietato abbandonare animali domestici.
4. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 51 PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normative internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
- 6.

Art. 52 DIVIETI SPECIFICI

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. E' vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza

un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.

4. E' vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.

Regolamento Polizia Urbana

5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.

6. E' fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.

7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso, facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.

8. E' vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. E' vietato altresì di assistere a combattimenti organizzati tra animali.

9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a €

150,00, per le violazioni di cui al comma 8 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.

Art. 53 ANIMALI MOLESTI

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica e privata quiete.

2. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidando formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 54 MANTENIMENTO DEI CANI

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. E' fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazzi o balconi relativamente alla razza ed alla mole.

Regolamento Polizia Urbana

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori all'uopo destinati o nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 625,00.

10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 55 ANIMALI LIBERI

1. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici nelle aiuole nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro e all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO VI
NORME DI CIRCOLAZIONE DEGLI UTENTI SULLE PISTE DA SCI
(art. 37 L.R. 9/settembre/1983, n. 59)

ART. 56

**(Obbligo di utilizzo del casco protettivo
per i minori di anni quattordici)**

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo, ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni, di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui all' art. 8, c. 3, L. 24/11/2003.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

Art. 57
(Velocità)

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 58.
(Precedenza)

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 59.
(Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente in modo di effettuare la manovra senza determinare situazioni di pericolo per se e per gli altri.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, comunque ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 60.
(Incrocio)

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 61.
(Stazionamento)

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve provvedere a segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 62.

(Omissione di soccorso)

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 63.

(Transito e risalita)

1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 64, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 64.

(Mezzi meccanici)

1. E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 65.

(Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 66.

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

1. La Regione ed il Comune possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Per le violazioni contemplate al presente Titolo, per cui non risulta essere stato espressamente previsto, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 67.

(Concorso di colpa)

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Art. 68

(Snowboard)

Le norme previste dal presente regolamento si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69.

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto al TITOLO VI, si applicano le norme di cui alla L. 24 dicembre 2003, n. 363 (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*), nonché le norme contemplate nella L.R. n. 59/83 (*disciplina in materia di funivie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture*).

Art. 70.

ABROGAZIONE DI NORME

1. Il precedente regolamento di Polizia Urbana e successive modificazioni ed integrazioni, con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa di avere efficacia.
2. Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.
3. Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.
4. Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente Regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 71.
REITERAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 72.
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento di Polizia Urbana, entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza dell'affissione effettuati per n. 15 giorni divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art. 73.
NORMA FINALE

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione, in quei casi, le norme di legge attuali e vigenti.